

# Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP)

## Modifica del 18 dicembre 1998

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1998<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 17 dicembre 1993<sup>2</sup> sul libero passaggio è modificata come segue:

### Sezione 6a: Obblighi d'annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro

#### *Art. 24a*      *Averi dimenticati*

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano all'Ufficio centrale del 2° pilastro le pretese non ancora fatte valere cui hanno diritto le persone che hanno raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita ai sensi dell'articolo 13 capoverso 1 LPP<sup>3</sup> (averi dimenticati).

#### *Art. 24b*      *Obbligo d'annuncio degli istituti*

<sup>1</sup> Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio sono tenuti a mantenere periodicamente i contatti con i loro assicurati.

<sup>2</sup> Se non possono stabilire detti contatti, sono tenuti ad informarne l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

<sup>3</sup> Essi possono parimenti adempiere tali obblighi annunciando periodicamente il loro effettivo globale di assicurati all'Ufficio centrale del 2° pilastro.

#### *Art. 24c*      *Contenuto dell'obbligo d'annuncio*

L'annuncio comprende:

- a. il cognome e il nome dell'assicurato;
- b. il suo numero d'assicurato dell'AVS;
- c. la sua data di nascita;
- d. il nome dell'istituto di previdenza o dell'istituto che gestisce i conti o le polizze di libero passaggio.

<sup>1</sup> FF 1998 4409

<sup>2</sup> RS 831.42

<sup>3</sup> RS 831.40

*Art. 24d* Ufficio centrale del 2° pilastro

<sup>1</sup> L'Ufficio centrale del 2° pilastro è l'ufficio di collegamento fra gli istituti di previdenza, gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio e gli assicurati.

<sup>2</sup> Esso annuncia all'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS gli averi dimenticati, al fine di ottenere i dati necessari all'identificazione e alla localizzazione degli aventi diritto.

<sup>3</sup> Per quanto tali dati siano contenuti nei registri centrali o negli incarti elettronici, l'Ufficio centrale di compensazione dell'AVS fornisce:

- a. il nome della cassa di compensazione dell'AVS che versa la rendita per le persone domiciliate in Svizzera;
- b. gli indirizzi di persone all'estero.

<sup>4</sup> L'Ufficio centrale del 2° pilastro inoltra i dati ottenuti all'istituto competente. Riceve le domande di singoli assicurati concernenti i loro averi di previdenza e fornisce le informazioni necessarie agli assicurati per l'esercizio dei loro diritti.

<sup>5</sup> Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti e polizze di libero passaggio collaborano con l'Ufficio centrale del 2° pilastro.

*Art. 24e* Procedura

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale competente disciplina la procedura.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale competente emana le istruzioni tecniche. Le stesse sono vincolanti:

- a. per le autorità cantonali di vigilanza;
- b. per gli istituti di previdenza che sottostanno alla presente legge e per gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio.

*Art. 24f* Conservazione dei dati

L'Ufficio centrale del 2° pilastro conserva gli annunci. L'obbligo di conservazione si estingue scaduti 10 anni da quando l'assicurato ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LPP<sup>4</sup>.

## II

*Diritto vigente: modifica*

1. La legge federale del 25 giugno 1982<sup>5</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 56 cpv. 1 lett. b e f*

<sup>1</sup> Il fondo di garanzia:

- b. garantisce le prestazioni legali degli istituti di previdenza divenuti insolubili o liquidati trattandosi di averi dimenticati;

<sup>4</sup> RS 831.40

<sup>5</sup> RS 831.40

- f. funge da Ufficio centrale del 2° pilastro per il coordinamento, la trasmissione e la conservazione dei dati conformemente agli articoli 24a-24f della legge del 17 dicembre 1993<sup>6</sup> sul libero passaggio.

*Art. 59 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all'articolo 56 capoverso 1 lettera f.

2. Il Codice delle obbligazioni<sup>7</sup> è modificato come segue:

*Art. 331 cpv. 5*

<sup>5</sup> Su richiesta, il datore di lavoro deve fornire all'Ufficio centrale del 2° pilastro i dati di cui dispone adatti a reperire gli aventi diritto di averi dimenticati o gli istituti che gestiscono simili averi.

*Art. 342 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> Sono riservate:

- a. le prescrizioni federali, cantonali e comunali concernenti il rapporto di servizio di diritto pubblico sempreché non inerenti all'articolo 331 capoverso 5 e agli articoli 331a-331e<sup>8</sup>.

### III

*Disposizione transitoria*

Gli articoli 24a e 24b della legge del 17 dicembre 1993<sup>9</sup> sul libero passaggio si applicano per analogia agli istituti di previdenza che gestiscono averi di previdenza o di libero passaggio costituiti prima dell'entrata in vigore della presente modifica.

### IV

*Referendum e entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>6</sup> RS 831.42; RU 1999 1384

<sup>7</sup> RS 220

<sup>8</sup> Se l'entrata in vigore della legge federale per l'assicurazione per la maternità precede quella della presente modifica, l'elenco è completato con "articoli 329f e g".

<sup>9</sup> RS 831.42; RU 1999 1384

Consiglio degli Stati, 18 dicembre 1998

Consiglio nazionale, 18 dicembre 1998

Il presidente, Rhinow

La presidente, Heberlein

Il segretario, Lanz

Il segretario, Anliker

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 aprile 1999<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° maggio 1999.

19 aprile 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

<sup>10</sup> FF 1998 4508